

Codice A1419A

D.D. 21 gennaio 2020, n. 5

L. 266/91 e L.R.. 38/94 e s.m.i. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato - Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola - dell'Associazione "Viva Sottofrua - ETS - ODV" - C.F. 93043280036 - con sede legale nel Comune di Formazza (VB).



ATTO N. DD-A14 5

DEL 21/01/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: L. 266/91 e L.R.. 38/94 e s.m.i. Iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola - dell'Associazione “Viva Sottofrua – ETS - ODV”– C.F. 93043280036 - con sede legale nel Comune di Formazza (VB).

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
 - la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione 'Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";
 - la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;
 - la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;
- dato atto che l'Accordo adottato in applicazione dell'art. 10, commi 1 e 6, della L.R. 23/2015, di cui alla citata D.G.R. n. 1-2692 del 23.12.2015, prevede l'impegno della Regione, della Città Metropolitana e delle province a garantire la continuità dei servizi rivolti alle persone e alle imprese per tutto il periodo transitorio necessario alla piena attuazione del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo della Regione, continuando ad applicare, per il tempo strettamente necessario ad adottare una nuova disciplina regionale, le attuali disposizioni e procedure promananti da norme regolamentari provinciali;
- visto il D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell'art. 1 comma 2, lettera b) della legge 06/06/2016 n. 106”;
- tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, *“fino ad operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti...”* nei relativi registri... e... *“il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ... nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”*;

richiamata la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017, prot. n. 34/0012604, che prevede, tra l'altro, che alle Organizzazioni costituite prima del 3 agosto 2017 *“la verifica dovrà essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione dell'organizzazione”* e che *“qualora dovesse essere riscontrata una corrispondenza solo parziale delle disposizioni statutarie con le norme del codice, tale disallineamento non potrà ex se costituire motivo di rigetto della domanda di iscrizione, dovendosi tenere presente che gli enti hanno a disposizione il termine di 18 mesi per apportare le conseguenti modifiche al proprio statuto”*.

richiamato altresì il Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 contenente disposizioni integrative e correttive del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle modifiche apportate agli artt. 4 (attività di interesse generale) e 101 (di differimento a ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del decreto 117 del termine per l'adeguamento del testo statutario) del D L.gs. 117/2017.

vista l'istanza di iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato del Verbano Cusio Ossola – inoltrata dal Presidente e Legale Rappresentante dell'Associazione *“Viva Sottofrua - ETS - ODV”* con sede legale nel Comune di Formazza (VB), C.F. 93043280036, pervenuta in data 26 luglio 2019, ns. protocollo n. 35198/A1513B;

vista la comunicazione di avvio di procedimento di iscrizione prot. n. 35561/A1513B del 29 luglio 2019;

Vista la documentazione agli atti allegata all'istanza di iscrizione dell' Organizzazione in oggetto:

- Atto costitutivo redatto in data 14 maggio 2018 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 15 maggio 2018, al n. 1204 Serie Terza;
- Nuovo statuto redatto in data 30 giugno 2019 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 15 luglio 2019, al n. 1319 Serie Terza;
- Copia del documento di identità del Legale Rappresentante;
- Copia del bilancio consuntivo anno 2018 e relativo verbale;
- Relazione delle attività dell'Associazione;
- Copia del Registro degli associati e dei volontari.

Vista la nota prot. n. 43976/A1513B del 4 ottobre 2019 di sospensione del procedimento amministrativo con la quale venivano richiesti chiarimenti ed integrazioni a quanto presentato e la nota assunta a prot. al n. 45854/A1513B del 15 ottobre 2019 con la quale l'Associazione ha fornito riscontro alle osservazioni;

Vista la ns. nota prot. 48506/A1513B del 30 ottobre 2019 di preavviso di diniego d'iscrizione ai sensi dell'art. 10/bis della L.n. 241/90 e s.m.i. con la quale sono state evidenziate le principali criticità emerse dagli atti acquisiti;

Visto il riscontro fornito dall'Associazione assunto a prot. al n. 50239/A1513B del 8 novembre 2019 e la successiva nota assunta a prot. al n. 54496/A1513B del 2 dicembre 2019, con le quali venivano forniti ulteriori elementi per poter concludere positivamente il procedimento di iscrizione, con contestuale richiesta di un maggior periodo di tempo per poter produrre quanto richiesto;

Vista la ns. nota prot. 55426/A1513B del 6 dicembre 2019 con la quale si assegnavano, tra l'altro, ulteriori 30 giorni di tempo all'Associazione per regolarizzare la documentazione;

Acquisito a prot. al n. 57064/A1513B del 18 dicembre 2019, il verbale di assemblea di approvazione del bilancio consuntivo 2018;

vista l'istruttoria svolta dagli Uffici competenti della Direzione Coesione Sociale aventi sede a Verbania.

Considerato che l'Associazione di cui sopra risulta in possesso dei requisiti previsti dalla succitata normativa (L. n. 266/1991, L.R. n. 38/1994 e disciplina regionale attuativa) in particolare:

- scopo solidaristico dell'Associazione ai sensi degli artt. 2 comma 1 e 4 comma 1 della L.R. n. 38/1994;
- assenza di scopo di lucro ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/94;
- prevalenza di attività di volontariato prestata in modo spontaneo, personale e gratuito ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L.R. n. 38/1994
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti ai sensi dell'art. 2 commi 6 e 7 della L.R. n. 38/94;
- democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali ai sensi del punto 2) dell'Allegato alla DGR n.382389 del 3 marzo 2001;
- obbligo di formazione del bilancio nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.n. 266/1991;
- relazione di attività coerente con le finalità descritte nello Statuto. In particolare l'attività indicata nella scheda di iscrizione è riconducibile alla sezione "Socioassistenziale";
- assicurazione contro infortuni e malattie, nonché responsabilità civile verso terzi, per i soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 2 comma 5 della L.R. n. 38/1994 e s.m.i.;
- devoluzione dei beni per eventuale scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione ad altra Associazione di volontariato operante in identico o analogo settore ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.n. 266/1991.

Dato atto che l'adozione del provvedimento di iscrizione al Registro Regionale da parte dell'Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all'Amministrazione Regionale.*omissis*

Dato atto che non è stato possibile rispettare il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 90 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l'omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata, in quanto la complessità del procedimento stesso, determinato dall'attività dell'Associazione, ha richiesto approfondimenti ulteriori rispetto alla normativa del Terzo Settore, e la necessità di concedere all'Associazione medesima, come da richiesta, ulteriori 30 giorni per poter fornire tutti i chiarimenti necessari;

LA DIRIGENTE

Tutto ciò premesso,

Considerati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 16

"Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

- Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
- Vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

determina

- di iscrivere al Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato – Ufficio decentrato del Verbanco Cusio Ossola, la seguente Associazione:

Denominazione dell'organizzazione	Sede legale (indicare il Comune) e codice fiscale
Viva Sottofrua – ETS - ODV	Formazza (VB) Codice fiscale: 93043280036

L'iscrizione s'intende riferita alla sola Associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di efficacia alle eventuali articolazioni territoriali presenti e operanti in Piemonte.

L'iscrizione a tale Registro legittima solo ed esclusivamente all'esercizio delle attività riconducibili alle finalità di cui alle Leggi nazionale n. 266/1991 e regionale n. 38/1994 e s.m.i.

- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Fto Antonella Caprioglio